

Oggetto: Prevenzione e controllo della scrapie in Sardegna. Allevamento Sig. Orrù Franco – Mandas, sottoposto a sequestro per encefalopatie spongiformi trasmissibili riconoscibile come NOR 98. Indennizzo latte distrutto non idoneo al consumo umano.-

Il Direttore Amministrativo

Certifica

La determina viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sul'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI SANITA' ANIMALE

- VISTO il Regolamento di questa Az. U.S.L. approvato con deliberazioni n° 10523 del 30/12/96, n° 3273 del 03/06/97 e n° 660 del 02/03/04;
- VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 2196 del 31/05/01 con la quale al dott. Lai Mario Ignazio sono attribuite le funzioni di Responsabile del Servizio di Sanità Animale;
- VISTA la delibera del Direttore Generale n° 232 del 9/02/09, con la quale attribuisce le deleghe ai Dirigenti aziendali in coerenza con la nuova organizzazione aziendale;
- VISTO il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n° 1265 e successive modifiche;
- VISTO il Regolamento di Polizia veterinaria approvato con DPR 08/02/1954 n° 320;
- VISTO l'ordinanza ministeriale del 10/05/1991 con la quale nell'elenco delle malattie denunciabili è inserita anche la "Scrapie";
- VISTA l'O.M. 26/03/1998 recante misure supplementari in allevamenti colpiti da "Scrapie";
- VISTO il Decreto Ministeriale 08/04/1999 recante norme per la profilassi della "Scrapie" negli allevamenti ovi-caprini;
- VISTO il Regolamento CE 260/2003 – Modifica all'allegato VII del Reg. CE 999/01 - Eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini e nei caprini e le regole per il commercio di ovini e caprini vivi e di embrioni bovini;
- VISTA la Decisione n. 2003/100/CE della Commissione del 13/02/2003 che fissa requisiti minimi per l'istituzione di programmi d'allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili;
- VISTO il Regolamento (CE) n° 727/2007 della Commissione del 26/06/2007 che modifica gli allegati I, III, VII e X del Reg. (CE) n. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.
- VISTO il Regolamento (CE) n° 103/2009 della Commissione del 03/02/2009, che modifica gli allegati VII e IX del Reg. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.
- VISTA la nota DGSA25346-P del 23/12/2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che richiama l'obbligo che il latte prodotto negli allevamenti posti sotto sequestro, non potrà essere conferito agli stabilimenti di trasformazione, in quanto non destinabile al consumo umano fino alla comunicazione dell'esito positivo che escluda la BSE;
- VISTA la nota prot. n° DGSAFV.III/3920 del 02/03/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali nella quale si sostiene che qualora il latte sequestrato non possa essere trasformato in azienda o stoccato in maniera tale da non pregiudicare la sua futura trasformazione, lo stesso sia indennizzabile ai sensi della legge 02/06/1988, n° 218;



- VISTA la migliore offerta presentata dalla società L.E.M. Linea Ecologica Mangia S.r.l. di Pietro e Mario Mangia, con sede legale nel comune di Patrica (FR)- via Morolense, 12 e sede operativa nel Comune di Thiesi (SS), loc. Sa Tanchitta con n° CE 1038DT3
- CONSIDERATA l'urgenza di istruire e avviare la pratica di indennizzo del latte ritirato dalla società L.E.M., presso l'allevamento posto sotto sequestro e distrutto dalla medesima società;
- RILEVATO che, all'atto della presentazione della richiesta di indennizzo alla ASL n° 8, la procedura operativa prevedeva che, unitamente alla richiesta di rimborso, l'allevatore producesse una dichiarazione-valutazione sul prezzo del litro di latte, redatta da un perito iscritto negli elenchi del Tribunale di Cagliari;
- VALUTATA l'esigenza di evitare un aggravio di costi a carico dell'allevatore, il Servizio di Sanità Animale della ASL n° 8 ha inviato al Servizio della Prevenzione dell'Assessorato Regionale alla Sanità con nota protocollo n° 3913 del 23/04/2010 una proposta alternativa per la determinazione del costo del latte ovi/caprino, nella quale era prevista una richiesta ufficiale a tre stabilimenti di trasformazione latte, maggiormente rappresentativi, che operano nel territorio della ASL n° 8, di comunicare il compenso per litro di latte, praticato ai loro conferenti nella campagna di produzione 2013/2014. Il valore medio ottenuto rappresenterebbe il giusto importo da corrispondere agli allevatori;
- PRESO ATTO che il Direttore del Servizio di Prevenzione Regionale, con nota protocollo n° 0010490 del 10/05/2010, in risposta alla nostra proposta alternativa autorizzava questo Servizio all'espletamento della pratica di indennizzo secondo le modalità indicate, significando che la valutazione del costo unitario del latte, calcolato secondo la media del prezzo di acquisto dei tre maggiori stabilimenti operanti nel territorio, garantisce adeguatamente i criteri di equilibrio ed imparzialità del procedimento senza alcun onere nei confronti degli allevatori;
- ATTESO che questo Servizio, ha inviato una richiesta con nota prot. n° PG/2014/0125400 del 27/10/2014 al Caseificio Murtas S.r.l., con nota prot. n° PG/2014/0125406 del 27/10/2014 al Caseificio Garau Antonio e nota prot. n° PG/2014/0125390 del 27/10/2014 al Caseificio Industria Casearia Agroalimentare Serra, con l'invito a fornire l'entità del compenso corrisposto agli allevatori, per litro di latte, nel corso della campagna di produzione 2013/2014;
- PRESO ATTO che il Caseificio Industria Casearia Agroalimentare Serra S.r.l. è l'unico ad aver risposto con nota del 12/11/2014, comunicando il prezzo medio del latte riconosciuto agli allevatori nell'annata casearia 2013/2014 per un importo di € 0,90 per litro di latte;
- ATTESA la necessità di istruire e avviare la pratica di indennizzo del latte ritirato dalla società L.E.M. Linea Ecologica Mangia S.r.l. di Pietro e Mario Mangia e di indennizzare esclusivamente le partite di latte, ritirate dall'allevamento sottoposto a restrizione sanitaria;
- PRESO ATTO che presso l'allevamento del sig. Orrù Franco sito in località "Bau" in agro di Mandas - codice aziendale IT036CA041, è stato accertato casi di positività al test rapido per TSE;
- RILEVATO che, in seguito a positività al test rapido per TSE, il Sindaco del comune di Mandas, in data 26/02/2014, ha emesso l'Ordinanza n° 1 per il sequestro cautelativo dell'allevamento ovino sito in località "Bau", identificato con codice aziendale IT036CA041 di proprietà del sig. Orrù Franco;
- PRESO ATTO che per il latte ritirato e distrutto, proveniente dall'allevamento sottoposto a restrizione sanitaria, è stato fissato un indennizzo di € 0,90 per litro di latte, come precedentemente calcolato, da riconoscere al sig. Orrù Franco;
- PRESO ATTO che la legge 02 giugno 1988, n° 218 – misure per la lotta contro l'afra epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali - che all'art. 2, comma 4 prevede che *".....l'Autorità competente disponga la distruzione di.....omissis.....e di prodotti zootecnici contaminati, al proprietario è concessa una indennità pari all' 80% del valore attribuito in sede di stesura di verbale di distruzione."*



RITENUTO di dover corrispondere e liquidare al sig. Pisano Gianfranco l'indennizzo per il latte distrutto di cui trattasi per l'importo di € 2.448,00;

VISTA la nota inviata per e-mail in data 11/03/2015 dell'avvenuta verifica contabile ed amministrativa effettuata da parte del Servizio Prevenzione dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità, sulla documentazione inoltrata in data 05/03/2015;

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Sanità Animale, dichiara la completa assenza di conflitto di interesse con il beneficiario della presente determinazione;

DETERMINA

- per le ragioni indicate in premessa:


- ✓ di istruire e avviare la pratica di indennizzo del latte ritirato e distrutto proveniente dall'allevamento del al sig. Orrù Franco, sottoposto a sequestro per encefalopatie spongiformi trasmissibili riconoscibile come NOR 98).
- ✓ di fissare un indennizzo di € 0,90 per litro di latte;
- ✓ di corrispondere e liquidare a favore del sig. Orrù Franco nato a Mandas il 12/10/1968 codice fiscale RROFNC68R12E877R e ivi residente in via Tempio n° 46, codice aziendale IT036CA041 l'importo di € 2.448,00 (duemilaquattrocentoquarantotto/00) quale indennità per la distruzione di 3.400 litri di latte come riportato nel seguente prospetto:

Allevatore	codice aziendale	data adozione provvedimento	data ritiro latte	tipo latte	litri di latte ritirato	prezzo/litro	totale indennizzo	Somma dovuta (80%)
Orrù Franco	IT036CA041	26/02/2014	19-20 marzo 2014	OVINO	3.400	0,90	3.060,00	2.448,00

- ✓ che il pagamento dovrà essere eseguito mediante accredito diretto sul c/c bancario di seguito riportato

beneficiario	codice fiscale	Istituto di credito	codice IBAN
Orrù Franco	RROFNC68R12E877R	BANCO DI SARDEGNA	IT31H010158600000000000419

- ✓ di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento a titolo di anticipazione.
- ✓ di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n° 10/2006;



dr. Mario Lai
Direttore del Servizio di Sanità Animale

